

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

Provincia di

Comune di

UTA

Deliberazione Comunale n° 26 del 4/8/63
modificata
con deliber. consuntiva n° 4/B dell'11/1/65

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CON ALLEGATO REGOLAMENTO
SPECIALE DI SICUREZZA PER I DEPOSITI
DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AZIENDI LOCALI

COMITATO DI CONTROLLO DI CAGLIARI

n. 2695/10586 prot. Rip. Am. Ser. 22

Preso atto in seduta del 27 gennaio 1966

Cagliari 1/2/1966

IL PRESIDENTE

F.to illeggibile

Stabilimento Tipografico Editoriale

MARINO CANTELLI

BOLOGNA

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE N° 4/B - 11/1/66:

"Regolamento di Polizia urbana - Modificazioni e variazioni".

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- CHE l'ufficio di Polizia urbana è sprovvisto di un proprio regolamento, indispensabile al buon andamento del servizio;
- CHE con deliberazione Consiliare n° 26 in data 4/9/1963, veniva deliberato apposito regolamento, adattandolo alle locali esigenze;
- CHE con deliberazione n. 37226/9608 Rep. Amm. ne Sez. 3^a in data 2/12/65, il Comitato di Controllo dell'Assessorato agli Enti Locali, rinviava il regolamento succitato perchè quest'Amministrazione potesse uniformarsi al parere espresso dalla On.le Prefettura, fornito con lettera del 28/6/1965 n. 5/351/154/17 Div. 2^a;
- DATO atto che i pareri espressi in materia sanitaria furono favorevoli; alle osservazioni
- RAVVEDUTA la necessità di adeguare il Regolamento di Polizia Urbana alle osservazioni sopradette;
- VEDUTO il T.U. Legge Comunale e Provinciale 4/2/1915, n. 148;
- A VOTI unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

il Regolamento urbano di cui alla deliberazione consiliare n. 26 del 4/9/1963, viene modificato e variato come appresso:

Art. 1 - il seconda comma dell'art. 2 viene abrogato e sostituito dal seguente: "Egli si vale della collaborazione dei funzionari degli Uffici Comunali

e delle Guardie Comunali, le quali rivestono la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria ai termini dell'art. 221 C.P.P.

Art. 2 - E' soppresso l'art. 3 afferente alle perquisizioni domiciliari, di competenza esclusiva degli ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dello art. 224 del C.P.P.-

Art. 3 - L'art. 4, relativo al sequestro degli oggetti è modificato nel testo seguente:

" Gli strumenti che hanno servito a consumare una contravvenzione di Regolamenti e alle Leggi, devono essere sequestrati dagli Agenti comunali e consegnati all'Autorità Giudiziaria".-

Art. 4 - L'art. 5 "relativo al fermo di persone" è abrogato.

Art. 5 - L'art. 18 afferente a Trattenimenti e spettacoli pubblici è soppresso, perchè la materia è regolata dall'art. 69 del T.U. delle Leggi di P.S.

Art. 6 - E' soppresso l'art. 55 "Riferimento al Codice della strada perchè pleonastico.

Art. 7 - E' pure soppresso l'art. 63 "affissioni e scritti sulle case. La materia è regolata dall'apposito Regolamento Comunale sulla facoltà di affissione sulla pubblicità in genere.

Art. 8 - L'art. 66 "Insegne nei negozi e scritte reclamistiche" viene modificato come segue: "Le scritte reclamistiche e le insegne degli esercizi e dei negozi devono essere compilate in lingua corretta e in forma decorosa con il rispetto delle pubbliche istituzioni". Esse non devono essere di ostacolo alla circolazione stradale.

Art. 9 - Viene abrogato l'art. 104 "Facchini - Sensali ed intronettizioni perchè tali attività sono state esonerate dalle licenze di P.S. di cui all'art. 15 del T.U. Leggi di P.S., con Legge 21/3/58 n. 253.

Art. 103 "Le contravvenzioni" viene
modificato come segue: "Le contravvenzioni
previste dal presente regolamento, quando la
legge o altri provvedimenti, sono perseguibili
secondo gli artt. 106 - 107 - 108 - 109
e 110 della Legge Comunale e Prov.le 3/3/34 n.
304.

Si fa riserva di introdurre in separata sede, e
non appena il presente regolamento potrà spiegare la
sua efficacia, norme intese a disciplinare le modali-
tà di esercizio delle attività in forma ambulante, pre-
viste dall'art. 121 del T.U. Leggi di P.S., in armonia
con le modifiche legislative inerenti all'art. 225
del regolamento di esecuzione del prefato T.U.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL MEMBRO ANZIANO
f.to A.LOCHE

IL PRESIDENTE
f.to PIRAS

IL SEGRETARIO
f.to PIPPA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/1 al 4/2/1966

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIPPA

APPROVAZIONE del COMITATO DI CONTROLLO Presso L'ASSESSO-
RATO AGLI ENTI LOCALI DI CAGLIARI:

n° 2695/1018 - Rip.AM - Sez.2ª seduta del 27 genn.1966

IL PRESIDENTE
f.to illeggibile

Il presente Regolamento, debitamente aggiornato, è sta-
to nuovamente pubblicato ai sensi dell'art. 53 - comma
3° del T.U. 3/3/34 n.304, mediante affissione a questo
Albo Pretorio dal 16/2/66 per quindici giorni consec-
tivi, 2-0.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



STEM

REGOLAMENTO

Art. 1 - Il secondo comma dell'art. 2 viene abrogato e
sostituito dal seguente: "Egli si vale della col-
laborazione dei funzionari degli Uffici Comunali"

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Definizione del servizio.

Col servizio della polizia urbana, il Comune si prefigge lo scopo di tutelare l'integrità del pubblico demanio, e un decoroso svolgimento della vita pubblica, di garantire le libertà dei singoli cittadini, la loro sicurezza ed il disciplinato andamento dei pubblici servizi.

ART. 2.

Organi della Polizia Urbana.

Il Sindaco sovrintende il servizio ed impartisce le necessarie disposizioni, sia di carattere generale, sia caso per caso, ove occorra.

e delle Guardie Comunali, le quali rivestono la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria ai termini dell'art. 221 C.P.P.

ART. 3.

Perquisizioni domiciliari.

Art. 2 - E' soppresso l'art. 3 afferente alle perquisizioni domiciliari, di competenza esclusiva degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dello art. 224 del C.P.P.

ART. 4.

Sequestro di oggetti.

Art. 3 - L'art. 4, relativo al sequestro degli oggetti è modificato nel testo seguente:

" Gli strumenti che hanno servito a consumare una contravvenzione di Regolamenti o alle Leggi, devono essere sequestrati dagli Agenti comunali e consegnati all'Autorità Giudiziaria".-

ART. 5.

Fermo di persone.

~~Le persone sospette, nonché coloro che non fanno parte della famiglia, sono sottoposti a fermo di persona.~~
- L'art. 5 "relativo al fermo di persona" è abrogato.

ART. 6.

Correlazione ad altre leggi.

Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione ai disposti delle leggi civili e penali, dei regolamenti, nonché degli altri regolamenti municipali.

ART. 7.

Osservanza di ordini verbali.

Oltre le disposizioni di questo regolamento si devono osservare gli ordini anche verbali che, circa le materie costituenti oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità comunale, o dagli Agenti di Polizia Urbana.

Capo II

DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 8.

Definizione del suolo pubblico.

Ovunque si esercita pubblico passaggio ad uso del pubblico, si ha suolo pubblico soggetto alla disciplina ed alla tutela stabilita dal presente regolamento.

ART. 9.

Occupazioni abusive del suolo pubblico.

E' proibita qualunque occupazione di suolo o spazio pubblico anche temporaneamente, senza i permessi di cui ai seguenti articoli, salvo quanto si riferisce alle disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche.

L'area antistante alla civica residenza dovrà in ogni caso rimanere sempre sgombra da qualsiasi occupazione.

ART. 10.

Occupazioni temporanee - Concessioni.

Chi voglia ottenere la concessione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico deve presentare al Sindaco apposita domanda in carta legale.

La concessione verrà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi e su presentazione di nulla osta per quanto riguarda le strade dell'Azienda Nazionale autonoma della strada e dell'Amministrazione provinciale a seconda che si tratti di strade nazionali o provinciali.

ART. 11.

Occupazioni temporanee in ore notturne.

Nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione s'intende sospeso salvo diverse disposizioni contemplate nel permesso stesso.

ART. 12.

Esecuzione di lavori sul suolo pubblico.

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico, senza speciale autorizzazione del Comune, oppure del Compartimento dell'A.N.A.S. o dell'Amministrazione provinciale a seconda che si tratti di strade comunali, statali o provinciali.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case.

In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

ART. 13.

Occupazioni del suolo - Obblighi del concessionario.

Eseguiti che siano i lavori o terminata comunque l'occupazione, il suolo pubblico deve, a cura ed a spese del concessionario, essere rimesso nel primitivo stato.

In caso di ritardo in tale adempimento, il Comune potrà far dichiarare la contravvenzione ed ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino a norma dell'art. 55 della Legge C. P. (1).

ART. 14.

Occupazioni del suolo - Condizioni per le concessioni.

La concessione deve essere subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, all'osservanza delle seguenti norme:

a) limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;

b) impianto dei segnali di pericolo, diurni e notturni a spese del concessionario con osservanza delle prescrizioni regolamentari vigenti.

ART. 15.

Giochi sul suolo pubblico - Divieto.

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi altro giuoco incomodo, pericoloso e ingombrante.

(1) Ora Art. 153 della L.C.P., 4 febbraio 1915, n. 148.

Suolo pubblico - Occupazioni.

È vietato inoltre:

a) gettare rifiuti, riscaldare panni, o fare il bucato nei vasi di suolo pubblico transitivo o privati, comuni a più famiglie;

b) innaffiare i vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;

c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca e in tempo di gelo;

d) innaffiare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

ART. 17.

Suolo pubblico - Occupazioni per esercizi commerciali.

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazioni, sono regolate dal regolamento di posteggio.

Cessati i traffici delle fiere o dei mercati, non è permesso di lasciare sul suolo pubblico, panche, baracche, merci, od altra cosa mobile, o ingombro qualsiasi.

Tutti gli esercenti fissi o ambulanti dovranno fare asportare a loro cura ogni cosa, in modo che sia possibile la pronta pulizia a loro incombente, come dall'art. 23, delle località occupate.

I callettieri o trattori, previo permesso, potranno collocare sedie, tavolini nella misura che sarà loro concessa quando i locali di esercizio si aprano direttamente sull'area occupabile o sotto il portico prospiciente, salvo in ogni caso il pagamento della relativa tassa di posteggio.

ART. 18.

Trattenimenti e spettacoli pubblici.

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. Legge di Pubblica Sicu-

Art. 5 - L'art. 18 afferente a Trattenimenti e spettacoli pubblici è soppresso perchè la materia è regolata dall'art. 69 del T.U. delle Leggi di P.S.

~~Le~~ cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

Condutture elettriche.

Per l'impianto di condutture elettriche saranno osservate le leggi speciali in vigore. Il Comune però, ove esse riguardino il suolo pubblico, dovrà essere sempre richiesto del proprio nulla osta.

ART. 20.

Vetrine e tendoni.

La concessione per apporre infissi, vetrine e tendoni, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal Regolamento di Polizia edilizia salvo sempre il parere dell'A.N.A.S. o della Provincia nel caso in cui ne venga interessata la strada statale o provinciale che corre lungo l'abitato, e tenute presenti le esigenze della circolazione.

ART. 21.

Rimozione degli abusi, sul suolo pubblico.

La rimozione delle occupazioni abusivamente esercitate sul suolo pubblico e la riparazione dei danni ad esso arrecati, saranno disposte dal Sindaco con apposita ordinanza da emettere ai sensi dell'art. 378 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.

ART. 21 BIS

Rispetto delle distanze per le costruzioni edilizie e per le piantagioni erboree

I proprietari confinanti con le vie e strade pubbliche sono tenuti a osservare le distanze previste dal Regolamento Comunale di Edilizia e Ornato, nonchè quelle del C.C., per le costruzioni edilizie. Essi dovranno altresì osservare le distanze previste del r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dal C.C. per le piantagioni su proprietà confinanti.

Soltanto il Comune e gli altri Enti pubblici proprietari delle strade e del pubblico suolo sono dispensati, — per potestas supremae — dalla osservanza delle predette disposizioni, che impongono tra confinanti il rispetto di distanze determinate o vietano piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, o artificiali o lateralmente alle strade ordinarie. Ciò, per quanto riguarda le piantagioni, anche in aderenza alle disposizioni legislative che tendono a favorire la coltivazione e la diffusione del pioppo e di altre piante arboree.

CAPO III°

NETTEZZA DELL'ABITATO

ART. 22.

Della nettezza urbana.

Il servizio della pulizia o nettezza urbana è assunto dal Comune e viene svolto dal personale comunale.

ART. 23.

Pulizia delle aree concesse in occupazione.

Le porzioni di suolo pubblico soggette a temporanea occupazione devono essere tenute pulite ed innaffiate, nella stagione estiva, a cura dei concessionari.

ART. 24.

Sgombro delle nevi.

In caso di nevicate i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di almeno m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono, senza permesso scaricare la neve sul suolo pubblico.

Scarico delle nevi dai tetti.

Per cautela di interesse e di sicurezza generale, si ordina lo scarico della neve dai tetti, dalle terrazze, dai balconi ecc., ordinandone il trasporto in appositi luoghi.

ART. 26.

Autorizzazione allo scarico ed al trasporto delle nevi.

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza aver conseguito preventivamente la licenza dell'Autorità Municipale; e dovranno in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

ART. 27.

Cumuli di immondizie.

E' vietato di accumulare spazzatura sulle vie e strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombrare da qualsiasi immondizia.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

ART. 28.

Scarichi di latrine.

Le condutture di scarico delle latrine, dei lavandini (acquai), bucatoi ecc. debbono essere convogliate nella fogna comunale o in pozzi neri privati in modo che sia evitata la dispersione delle materie luride.

ART. 29.

Manutenzione degli edifici.

Per impedire stillicidi di acque piovane che possano lordare il suolo pubblico, è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di curare la buona manutenzione degli edifici e delle tubazioni di scarico.

Scarico di materiali sulle vie.

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiale immondo, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;
- c) spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli od altro;
- d) soddisfare alle corporali occorrenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 31.

Spurgo delle latrine.

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto dei materiali deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5 salvo l'osservanza delle altre prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

ART. 32.

Orinatori e latrine nei pubblici esercizi

Tutti gli esercizi pubblici e i luoghi di pubblico ritrovo debbono avere o nel cortile o nel recinto interno della casa, orinatoio e latrina.

ART. 33.

Depositi di letame.

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame che deve essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto del letame fatto deve essere effettuato con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento.

ART. 34.

Circolazione di animali domestici e di pollame.

Nei centri urbani non è permesso di tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie.

ART. 35.

Cumuli di materiali.

I materiali residuati dalle demolizioni o dagli scavi non possono essere cumulati sul suolo pubblico.

Il loro trasporto deve essere fatto in modo che non si disperdano nelle vie.

ART. 36.

Raccolta e trasporto delle immondizie.

Per quanto riguarda la raccolta e il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche, nonchè le istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno con la circolare 27 marzo 1931, n. 20000 D. e l'art. 236 del T. U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Capo IV

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ART. 37.

Sicurezza degli edifici.

I fabbricati, siano o no destinati ad abitazioni, debbono essere mantenuti in buono stato onde evitare danni al pubblico transito.

Nel caso in cui si verifichi un pericolo per la incolumità del pubblico e dei passanti, il Sindaco adotterà le misure necessarie per rimuovere tale pericolo, intimando al proprietario l'esecuzione dei lavori di demolizione o di ricostruzione occorrenti e, se occorrerà, provvederà d'ufficio a mezzo di ordinanza da emettere a norma dell'art. 55 del T.U. della L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 (1) e dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. senza pregiudizio per l'azione penale prevista dall'art. 677 del vigente C. P.

Il proprietario inadempiente sarà passibile di contravvenzione.

ART. 38.

Illuminazione degli anditi e scale.

Gli ingressi, anditi e le scale dei caseggiati urbani devono essere, durante la notte, tenuti chiusi ovvero convenientemente illuminati. I proprietari risponderanno delle eventuali contravvenzioni.

ART. 39.

Oggetti e fiori sui davanzali.

Chi vorrà collocare sui davanzali delle finestre sui balconi o sui margini delle terrazze, vasi o cassette di fiori dovrà assicurarli agli infissi con muratura o ferri in modo da garantire l'incolumità dei passanti.

Dovrà pure essere evitato lo stillicidio dell'acqua proveniente dall'innaffiamento dei detti fiori (V. art. 16 lett. b).

ART. 40.

Distese di bucato.

Non è consentito di stendere il bucato nelle vie pubbliche, nelle piazze e nei giardini nè alle finestre, sui balconi o terrazze, nell'abitato urbano.

(1) Ora Art. 153 della L.C.P., 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 41.

Finestre: decoro e aspetto.

E' vietato l'uso di carte o di qualsiasi altro impianto in luogo dei vetri delle finestre ed esporre su di esse biancheria e panni di qualsiasi genere.

ART. 42.

Getto di materiali dalle finestre.

Ove non si possa provvedere diversamente, i materiali di demolizione dovranno essere calati dalle finestre in recipienti in modo da evitare la loro dispersione e la polvere. In ogni caso il terreno sottostante dovrà essere tenuto sgombro, pulito e, nella stagione estiva, innaffiato.

ART. 43.

Ingombro dei marciapiedi.

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni con oggetti ingombranti e di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

ART. 44.

Distese di merci sul suolo pubblico.

E' proibita la distesa sul suolo anche se sopra coperte distese a terra, di ortaggi, frutta, cereali, ecc. E' pure vietata l'esposizione di oggetti che offendano la pubblica decenza o rechino disgusto ai passanti.

Il Sindaco può proibire i sistemi di esposizione di oggetti o di merci che siano indecenti, oppure che occupino soverchio spazio od impedisca la circolazione dei veicoli e delle persone.

ART. 45.

Divieto di rotolamento di botti, ruote ecc.

E' vietato di far rotolare botti, ruote, barili, cerchioni di ferro e simili, per spostarli da un luogo ad un altro, nelle vie pubbliche interne del centro abitato.

ART. 46.

Lancio di sassi - Divieto di sdrucioloni.

E' proibito sulle vie e piazze pubbliche, di lanciare sassi, palle di neve, e di fare sdrucioloni sulla neve e sul ghiaccio.

ART. 47.

Transito di greggi.

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate per le strade da personale sufficientemente capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando assolutamente quelle centrali.

ART. 48.

Divieto di circolazione di animali da cortile.

E' proibito lasciar circolare o vagare animali da cortile nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico.

E' proibito altresì tenere esposte a porte e finestre gabbie di uccelli se non sono costantemente tenute pulite.

ART. 49.

Divieto di spolveramento di tappeti e panni.

E' proibito scuotere e spolverare panni e tappeti sulle finestre prospicienti le vie pubbliche.

ART. 50.

Transito di biancheria o panni sudici.

E' vietato il trasporto della biancheria o panni sudici per le vie pubbliche se non mediante involti e in modo da nascondere il contenuto.

ART. 51.

Cani randagi.

Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi saranno adottate le misure prescritte dall'art. 84 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

E' vietato in modo speciale di far vagare per le strade cagne in istato di calore.

E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

ART. 52.

Transito con ferri e strumenti taglienti.

E' vietato transitare nei centri abitati con ferri o strumenti da taglio e specialmente reggendo, a piedi o su mezzo di locomozione falci non smontate.

ART. 53.

Apertura e illuminazione delle porte.

Ogni casa non dovrà avere, dopo il tramonto che un solo accesso aperto che dovrà essere sufficientemente illuminato.

Art. 54.

Distanza dalle porte dei luoghi pubblici.

Un impianto di macchine, di motori, di attrezzi delle botteghe e degli opifici, che siano azionati da forza motrice dovranno essere situati ad una distanza dalla porta destinata all'uscita del pubblico.

Art. 55.

Riferimento al Codice della strada.

~~Per quanto interessa la polizia stradale non sia contemplato~~

Art. 6 - E' soppresso l'art. 55 "Riferimento al Codice della strada perchè pleonastico.

~~D.P.R. 23 giugno 1959, n. 420.~~

Art. 56.

Costruzioni edilizie - Cautele antincendi.

A norma della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 sull'organizzazione dei servizi antincendi e della Circolare del Ministero dell'Interno Direzione generale dei servizi antincendi n. 19306 del 16 gennaio 1949, tutti i progetti per nuove costruzioni civili e industriali, sono soggetti, soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, alla preventiva approvazione da parte del Comando del Corpo Vigili del Fuoco. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate ad abitazione civile e che sono di altezza inferiori ai 21 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei VV. FF. prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

Art. 57.

Vigilanza antincendi ai locali ove si trovano sostanze combustibili o pericolose.

Sono soggette alle visite ed ai controlli del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite ecc., che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano

pericolo di incendio o di scoppio che saranno elencati dal decreto apposito che il Prefetto ha emanato a norma delle disposizioni richiamate all'art. 51.

Per la disciplina dei depositi delle pellicole cinematografiche vedasi il regolamento speciale allegato al presente sotto la lettera A.

ART. 58.

Vigilanza antincendi sui depositi e sugli impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose.

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza per gli impianti ed i depositi specificati all'articolo precedente e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito « certificato di prevenzione incendi » dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita la visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categoria II e III delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza o nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

ART. 59.

Deposito di fascine presso i fornai.

È vietato ai fornai di tenere in deposito nei forni le fascine in quantità superiore al fabbisogno giornaliero.

ART. 60

Pulitura dei camini.

Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per cottura di pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

ART. 61.

Sicurezza delle stalle.

Nelle stalle è vietato di fumare e occorrendo per la illuminazione fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

ART. 62

I n c e n d i .

Chi accerti personalmente un incendio o ne venga comunque a cognizione deve farne immediata denuncia all'Ufficio di polizia municipale o al Comando più vicino dei Carabinieri.

Tutti i proprietari debbono consentire il passaggio nei loro cortili ed anche nelle loro case degli addetti allo spegnimento degli incendi e mettere a disposizione i loro pozzi d'acqua.

Nei casi di incendio ogni cittadino che non ne sia fisicamente impedito, è obbligato a contribuire all'opera di spegnimento e chi si rifiuta potrà essere denunciato a norma dell'art. 652 del C. P.

Affissioni e scritte sulle cose.

Art. 7 - E' pure copertura l'art. 63 "Affissioni e scritte sulle cose. La presente e' regolata dall'art. 63 del Regolamento Comunale sulla facoltà di affissione e sulla pubblicità in genere.

benzze naturali e degli immobili di particolare valore artistico.

ART. 64.

Pali e condutture elettriche: divieti.

E' proibito servirsi dei pali delle condutture elettriche o dei pubblici infissi per distendere fili, appendervi oggetti o merci, o arrampicarsi su di essi per emergere sull'adiacente terreno.

ART. 65.

Giardini e viali.

E' vietato di strappare i fiori, nei giardini pubblici di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante. Nei pubblici giardini e vietato di bivaccare, di consumare pasti, di occupare sedili se non a scopo di riposo, e di farvi pascolare animali.

E' vietato in genere di danneggiare e di recare in qualsiasi modo, pregiudizio alla proprietà di ragione pubblica. I contravventori senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono tenuti a risarcire prontamente i danni arrecati.

ART. 66.

Insegne dei negozi e scritte reclamistiche.

Art. 8 - L'art. 66 "Insegne nei negozi e scritte reclamistiche" viene modificato come segue: "Le scritte reclamistiche e le insegne degli esercizi e dei negozi devono essere compilate in lingua corretta ed in forma decorosa con il rispetto delle pubbliche istituzioni". Esse non devono essere di ostacolo alla circolazione stradale.

ART. 67.

Bambini e persone deficienti.

Non possono circolare da soli le persone deficienti ed i bambini.

ART. 68.

Bagni in fiumi e torrenti.

Coloro che volessero fare bagni in fiumi o torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità Comunale.

ART. 69.

Uso delle fontanelle pubbliche - Divieto di lavare lungo le strade.

Nei canali scorrenti nelle pubbliche vie, limitatamente all'abitato, e nelle pubbliche fontane, è vietato lavare.

L'acqua delle pubbliche fontane deve servire soltanto per l'alimentazione umana, salvo speciali permessi dell'Autorità municipale.

ART. 70.

Macellai e salumieri.

E' vietato ai salumieri ed ai macellai di circolare con indumenti sporchi di sangue e di trasportare i ferri del loro mestiere non avvolti in tela od in custodia.

ART. 71.

Trasporto di carni

Le carni macellate devono essere trasportate con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di polizia Veterinaria 8-2-1954 n. 320 e del regolamento sulle carni 20-12-1928 n. 3298.

Mattazione di animali - Esposizione di bestiame.

E' proibito uccidere in pubblico gli animali da cortile, e
venature selvaggina.

Gli animali destinati alla mattazione, esposti al pubblico,
debbono essere ben puliti, legati con robusta fune e condotti
da persone esperte.

Maltrattamenti di animali.

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovrac-
caricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte.

In modo speciale è prescritto:

1) che il trasporto al macello di animali fortemente clau-
dicanti o con zoppie dolorose, sia effettuato con mezzi idonei e
non abbia luogo con sistemi che importino strazio o sevizie ed
in particolare sia vietato l'uso del pungolo;

2) che la legatura degli arti dei piccoli animali, caricati su
birocci, sia effettuata a mezzo di corda piatta, anzichè rotonda
e gli animali siano caricati in guisa di rimanere adagiati inte-
ramente sul mezzo di trasporto;

3) che nel mercato, detti animali, siano convenientemente
assicurati e risparmiati da sofferenze;

4) che nel canile municipale non si maltrattino gli animali
ivi ricoverati e per la soppressione dei cani, non reclamati in
tempo utile dai proprietari, si provveda con idonei sistemi in
guisa di produrre la morte nel modo più rapido e meno doloroso;

5) che non si effettui il traino con i cani in condizioni
fisiche non sufficientemente idonee, con carichi eccessivi alle loro
forze e con finimenti inadatti (collari, pettorali di cuoio di
larghezza inferiore ai 5 cm. ecc.);

6) che non vengano impiegati animali che per vecchiaia,
ferite o malattie, non siano più idonei a lavorare, ed è vietato
il loro abbandono;

7) il divieto di giuochi che importino strazi agli animali
e le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie
di animali;

8) che non si affretti il trasporto di salame con la testa a penzola, e che non si usino anguste gabbie, o macellai che trasportino animali sul manubrio della bicicletta e con le annerciate;

9) che non si facciano viaggiare le bestie senza essere riparate dai morsi della stafiene, senza cibo ed acqua ed eccessivamente stimate; che sia impedita la promiscuità nelle gabbie; che sia provveduto alla necessaria nutrizione od abbeveramento nelle soste prolungate nel macello; alle condizioni igieniche delle stalle, alla preparazione di lettiera e dell'occorrente pulizia dell'animale.

ART. 74.

Protezione degli animali.

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che gli agenti ed ispettori di cui all'articolo 7 della Legge 12 luglio 1913, n. 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

Capo V

DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 75

Suoni e schiamazzi.

Non è permesso cantare per le vie, suonare o fare schiamazzi dopo le ore 22.

Dopo le ore 21 è vietato il suono di organetti o di suonatori ambulanti.

ART. 76

Abuso di suono di trombe o clacson.

E' vietato produrre rumori e suonare a lungo trombe e clacson e fare uso di segnalazioni acustiche, anche di autoveicoli e di autovetture, durante il giorno e specie durante la notte, ciò anche in corrispondenza del D.P.R. 16 giugno 1959 n. 393, approvante il T.U. del Nuovo Codice della Strada (articoli 112 e 113).

ART. 77

Suonatori ambulanti.

Nelle pubbliche vie i suonatori ambulanti non potranno fermarsi nello stesso posto per più di cinque minuti ed a distanza inferiore ai metri 30 dal luogo della precedente fermata.

Essi non potranno suonare dinanzi alle chiese, alle scuole ed agli ospedali.

ART. 78

Suono delle campane.

Il suono delle campane sia delle civiche torri che di quelli delle chiese è regolato dalle seguenti norme:

a) divieto dalle 20 alle 5 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle 21 alle 4 dal 1° maggio al 31 ottobre;

b) il suono non può durare più di tre minuti rispettando un intervallo di dieci minuti tra una suonata e l'altra.

In caso di avvenimenti straordinari, sempre col permesso dell'Autorità comunale, potranno essere consentite deroghe alle suddette norme.

ART. 79

Questue e collette.

In luogo pubblico non è permesso mendicare, (art. 154 e 155 Legge 18 giugno 1931 n. 773).

Le pubbliche sottoscrizioni, le raccolte e le questue dovranno essere autorizzate a norma della Legge di P. S. (art. 156 Legge 18 giugno 1931 n. 773).

ART. 80

Industrie rumorose.

Per l'impianto e l'esercizio d'industrie rumorose ed inco-mode devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale la quale nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

...e le industrie rumorose ed incommode: il meccanico, il calzolaio, del bottaiere, del materassaio, del fabbro, del falegname, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per l'azione di macchine, motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali rechino molestia al vicinato.

L'esercizio delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 6 e non protrarsi oltre le ore 20, dal 1° novembre al 30 aprile, e dalle ore 5 ed oltre le ore 21, dal 1° maggio al 31 ottobre.

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incommode, queste saranno emanate dal Sindaco con ordinanza a sensi dell'art. 66 del T.U. Legge P.S. 26 giugno 1931, n. 773.

ART. 81

Animali notturni.

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

ART. 82

Rumori e suoni nelle case.

E' vietato nelle abitazioni produrre rumori che diano fastidio o disturbo agli abitanti di case vicine e fare uso eccessivo di strumenti musicali, apparecchi radio-televisivi, giradischi e simili, dalle ore 23 alle ore 7 del giorno seguente.

ART. 83

Macinazione cereali.

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle della Legge 7 novembre 1949, n. 857, e dalle disposizioni emanate.

ART. 84.

Commercianti ed esercenti.

I commercianti all'ingrosso e al minuto, gli industriali e gli artigiani sono soggetti all'osservanza del presente regolamento eccetto quelli indicati dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Per gli esercenti i mestieri ambulanti si terranno presenti le disposizioni della Legge 5 febbraio 1934, n. 327. ed il Regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

ART. 85.

Denuncia di esercizio pubblico.

Chiunque intenda attivare sia stabilmente, che temporaneamente negozi, magazzini, stabilimenti, officine, fabbriche, uffici, ecc., destinati all'esercizio di qualsiasi rivendita, commercio, arte, industria o professione, deve darne preventiva partecipazione scritta all'Autorità Comunale, per ogni sua disposizione, facendo, se del caso, le regolari domande prescritte dalle speciali norme legislative disciplinanti ciascuna specie di attività, indicando sempre la qualità dell'esercizio e la località ove il medesimo si vuole aprire.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di cessazione, di trasferimento e di cambiamento del titolare.

ART. 86.

Richiamo alle leggi speciali.

In particolare, gli esercenti di spacci di carne fresca, devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento comunale di vigilanza sulle carni, nonchè del regolamento sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928, n. 1352 e 26 settembre 1930, n. 1858.

I nuovi negozi per vendita di carni in genere, devono avere i pavimenti e le pareti perimetrali, fino all'altezza almeno di m. 2, costruiti con materiale liscio, omogeneo e lavabile; i vecchi negozi che difettassero di quanto sopra, dovranno ottemperare a tale prescrizione, entro un anno dall'andata in vigore del presente Regolamento.

Gli esercenti l'industria del pane, devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi della Legge 7 novembre 1949, n. 857.

Per la vendita del latte destinato al consumo diretto, oltre alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994 e per la produzione e commercio degli olii, commestibili, oltre alle norme del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033 e del R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2316, saranno osservate le disposizioni del vigente regolamento comunale d'igiene.

Così pure per l'apertura dei negozi da barbiere si osserveranno le apposite disposizioni del regolamento comunale d'igiene.

ART. 87.

Lotta contro le mosche.

Gli agenti municipali ispezioneranno periodicamente tutti gli esercizi pubblici e gli spacci per accertare che siano osservate le disposizioni annonarie e igieniche e specialmente quelle emanate per la lotta contro le mosche. (Legge 29 marzo 1928, n. 858 e D.M. 20 maggio 1928; Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928; Ordinanze ministeriali da emanare ai sensi dell'art. 263 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

ART. 88.

Verifiche ai locali degli esercizi e delle industrie.

L'autorità Comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

Obbligo di gestione personale.

Salvo speciale autorizzazione alla nomina di un rappresentante da rilasciarsi, in casi eccezionali, dalla Giunta municipale, i titolari delle licenze di commercio dovranno gestirle personalmente.

La licenza di esercizio dovrà essere esposta nei locali di vendita.

ART. 90.

Pesatura delle derrate.

Il compratore può sempre controllare l'esattezza della pesata. A tal fine le bilance che servono alla vendita debbono essere collocate in posizione comoda, essere pulite e recare numeri ben leggibili.

Esse debbono recare ben visibili i bolli della verifica dell'Ufficio metrico.

ART. 91.

Avvolgimento delle merci.

Le derrate dovranno essere avvolte in carta nella quantità strettamente necessaria e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato.

Il compratore però ha la facoltà di far pesare la merce senza carta e di avvolgerla o riporla in involucro o recipiente proprio.

ART. 92.

Merci maleodoranti.

Le merci o le derrate emananti esalazioni o cattivi odori dovranno essere immerse nell'acqua od in altre sostanze neutralizzanti.

Art. 93.

Pulizia dei banchi di vendita.

I banchi impiantati sul suolo pubblico devono essere tenuti puliti e nelle adiacenze di essi il terreno deve essere ben battuto, spazzato e, nella stagione estiva, innaffiato.

ART. 94.

Incetta e vendita di merci sulla via.

Tutti i generi destinati al mercato non possono venderli nè comprarsi altrove, che nelle località all'uopo destinate.

E' pure vietato l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di Km. 2 dal centro abitato.

ART. 95.

Notizie statistiche.

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo delle guardie municipali, e venditori e compratori, non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulle qualità e quantità dei generi, e delle derrate vendute o comprate.

ART. 96.

Condotta degli esercenti nella vendita.

I negozi dovranno essere costantemente forniti delle merci comprese nella licenza di vendita e, specialmente per i generi alimentari, in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze normali della clientela.

E' vietato loro di dar noia al pubblico con le insistenti offerte, e relativamente ai negozi di vendita di generi di prima necessità destinati al consumo popolare, l'interruzione della vendita non legittima, nè giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D. 16 dicembre 1926, n. 2174 viene considerata agli effetti del decreto stesso come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

ART. 97.

Tende parasole.

I commercianti possono munire, inoltrandone domanda al Sindaco, i loro negozi di tende, vetrine ed altri posti, uniformandosi però alle prescrizioni del Regolamento di ornato.

ART. 98.

Cartelli dei prezzi.

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi di vendita, espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

E' fatta eccezione, ai sensi della circolare n. 143 in data 13 maggio 1949 del Ministero dell'Industria e Commercio, per i seguenti generi: fiori, armonium e pianoforti, automobili non a serie, motocicli non a serie, confezioni di lusso per signora, oggetti artistici, oggetti forniti dietro speciale commissione o modelli di un unico esemplare, oggetti usati, pelliccerie, prodotti non finiti e soggetti ad ulteriore lavorazione, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose, profumi di lusso.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 22 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

ART. 99.

Orari di vendita.

Gli esercenti dovranno scrupolosamente osservare l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, che il Prefetto della provincia determina a norma delle disposizioni della Legge 22 febbraio 1934, n. 370.

ART. 100.

Segnalazione dei surrogati.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, con la denominazione riportare le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 101.

Commissione di vigilanza sugli alimentaristi.

E' in facoltà della Giunta municipale di istituire speciali commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

ART. 102.

Vendita di latte da parte dei produttori.

La vendita del latte dei propri fondi rientra fra quelle regolate dall'art. 9 Legge 5-2-1934, n. 327.

I venditori devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di uso e provvisti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico, secondo le norme del Regolamento comunale d'igiene.

ART. 103.

Trasporto pellicole cinematografiche.

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, e trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lettera A), della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

ART. 104.

Facchini, sensali e intromettitori.

Art. 9 - Viene abrogato l'art. 104 "Facchini - Sensali ed intromettitori" perchè tali attività sono state esonerate dalle licenze di P.S. di cui all'art. 155 del T.U. Leggi di P.S., con Legge 21/3/93 n. 251.

...previste dalla L. 727 del Codice Penale, anche a coloro che esercitano abitualmente l'attività di venditori di birra.

I facchini, i sensali e gli intronettitori devono uniformarsi alla tariffa stabilita dal Comune. E' loro proibito di infastidire i passanti con grida e cenni e di usare modi insistenti per ottenere trasporti o commissioni.

Contro i trasgressori, salvo e impregiudicate le contravvenzioni potrà ritirarsi il certificato per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca, che pronuncerà la Giunta Comunale.

Capo VII

PENALITA'

ART. 105.

Procedura contravvenzionale.

Art. 10 - L'art. 105 "Procedura contravvenzionale" viene modificata con il testo: "Le contravvenzioni alle norme di questo regolamento, quando la Legge non disponga altrimenti, sono perseguibili ai sensi degli artt. 106 - 107 - 108 - 109 e 110 della Legge Comunale e Prov.le 3/3/34 n. 383

ART. 106

Premi di diligenza agli agenti.

In ottemperanza a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 110 del sopracitato T.U. della Legge Comunale e Provinciale si stabilisce che gli eventuali premi di diligenza agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento delle contravvenzioni, verranno conferiti trimestralmente con apposita deliberazione della Giunta municipale, da adottarsi in base a speciali rapporti dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale e alle informazioni che verranno all'uopo assunte nei modi che saranno ritenuti opportuni.

ART. 107.

Riferimento al Codice Penale.

Qualora i contravventori siano soggetti all'altra potestà, direzione o vigilanza si applicherà l'art. 196 del C. P.

Nei riguardi invece delle persone giuridiche si avrà riferimento all'art. 197 del C. P.

ART. 108.

Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco.

Nei procedimenti contravvenzionali, il Sindaco, quale rappresentante del municipio, potrà costituirsi parte civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 della Legge C. P. 3 marzo 1934 n. 383, potrà prendere i provvedimenti contingibili e urgenti del caso.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 109.

Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento avrà vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa ed ultimata che sia la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 del T. U. della Legge 9 giugno 1947, n. 530, salvo le eventuali modificazioni che venissero disposte per effetto dell'art. 102 del T.U. medesimo.

ART. 110.

Abrogazione di norme.

Dalla data di cui all'art. 101 non saranno più applicabili le disposizioni di polizia comunale che contrastino o non si addichino a quelle del presente regolamento.

ART. 111.

Termini di applicazione delle nuove norme.

Salvo deroga, da concedersi con atto scritto del Sindaco, gli abitanti del Comune dovranno uniformarsi alle nuove norme entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

ART. 112.

Deposito del regolamento.

Il presente regolamento rimarrà costantemente depositato, a disposizione del pubblico, e nelle ore d'apertura al pubblico, presso l'Ufficio di Segreteria.

26
1963
approvato dall'Autorità Tutoria con decisione in data

ed approvato come da Prefettura N.

del

Pubblicato a questo albo pretorio per giorni
dal

a tutto il

a termini dell'art. 62 del T. U. della Legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della Legge 9 giugno 1947
n. 530.

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale.

..... li

IL SEGRETARIO

Visto: IL SINDACO

Allegato

al REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**REGOLAMENTO SPECIALE, DI SICUREZZA
PER I DEPOSITI DELLE
PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE**

ART. 1.

Classificazione dei depositi di pellicole.

I locali adibiti a deposito, riparazione e spedizione di pellicole cinematografiche infiammabili si distinguono in:

Categoria A) - depositi grandi di pellicole - oltre i 500 Kg.;

Categoria B) - depositi medi di pellicole - quantità tra i 100 ed i 500 Kg.;

Categoria C) - depositi piccoli di pellicole - quantità da 30 a 100 Kg.

ART. 2.

**Obbligo di licenza per il commercio, il deposito
e la riparazione delle pellicole.**

Il deposito, il commercio, la lavorazione e riparazione ed il trasporto delle pellicole cinematografiche infiammabili sono subordinati a concessioni di licenza, previo parere del Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, art. 33, comma g.

Detta licenza è temporanea e dovrà essere rinnovata alla scadenza; essa, in ogni caso, non può aver durata superiore ad un anno.

distanza dei depositi dagli abitati.

I depositi della categoria A debbono sorgere in località isolate, a sufficiente distanza dagli edifici abitati e specialmente da quelli destinati ad uffici ed a pubbliche riunioni (chiese, scuole, collegi, teatri, cinematografi, caserme, ecc.) e da officine in cui si lavorino o si custodiscono materiali particolarmente pericolosi (vedi elenco allegato A).

La distanza minima dall'abitato o dalle officine predette sarà stabilita di volta in volta a seconda della potenzialità del deposito e dell'importanza degli edifici e delle officine di cui all'elenco predetto. Essa deve essere misurata dal perimetro esterno dei locali di deposito al punto più vicino del più prossimo edificio d'uso pubblico, industriale o privato, e calcolata con la formula $d = KVC$, in cui d è la distanza espressa in metri, C la quantità di pellicole espressa in Kg.; e K un coefficiente variabile da 1 a 3, a criterio del Comandante dei Vigili del Fuoco, a seconda dell'importanza del più prossimo centro abitato, o edificio destinato a pubbliche riunioni, ovvero della più prossima officina o deposito tra quelli riportati nell'elenco allegato A. In ogni caso, la distanza non dovrà essere inferiore a mt. 50, per deposito fino a Kg. 3000 di pellicola, e di mt. 75 per quantitativi maggiori.

Nei casi più favorevoli, e quando siano adottate particolari caratteristiche tecniche per la prevenzione incendi e per la sicurezza, la distanza stessa potrà essere contenuta in mt. 100 per depositi non superiori a 5000 Kg. di pellicola e in mt. 150 per depositi non superiori a 10.000 Kg. di pellicola.

ART. 4.

Locali per i depositi della Cat. A. Requisiti e prescrizioni.

I locali, propriamente adibiti a depositi di pellicole della categoria A, dovranno essere situati in locali isolati, preferibilmente ad un piano. In particolari casi potranno anche sorgere edifici a più piani, purchè rispondano ai requisiti necessari per garantire la sicurezza interna ed esterna nei riflessi delle persone e delle cose.

I locali precedenti dovranno essere muniti di ventilazione con adatti dispositivi, e dovranno essere muniti di ventilazione.

I locali destinati ad uffici, magazzini, revisione e riparazione di pellicole infiammabili, ecc. dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

1) - I locali adibiti a riparazione, montaggio e spedizione di pellicole dovranno essere costruiti con materiali resistenti al fuoco e risultare non immediati alle scale, alle gabbie degli ascensori, ai disimpegni degli altri locali. Dovranno essere separati dai locali precedenti immediatamente quelli anzidetti da pareti in muratura dello spessore di almeno mt. 0,50, nelle quali potranno essere ricevute le aperture indispensabili, purchè provvedute di serramenti resistenti al fuoco, a chiusura automatica.

2) - I locali destinati ad uffici dovranno essere disimpegnati almeno da due scale a prova di fumo, ad esclusivo servizio del personale addetto agli uffici. Le aperture verso le scale anzidette dovranno in ciascun piano essere provviste di serramento resistente al fuoco, che si apra verso la scala e sia munito di apparecchio che lo tenga automaticamente chiuso.

3) - I locali per l'esame, la riparazione e montaggio delle pellicole dovranno avere due o più porte a conveniente distanza l'una dall'altra, munite di serramenti resistenti al fuoco ed apribili verso l'esterno, o tali da consentire il facile esodo delle persone addettevi, a mezzo di scale separate ed indipendenti dalle altre, con aperture verso le scale stesse munite di serramenti a chiusura automatica.

4) - Quando non si reputano sufficienti, nell'eventualità di un incendio, le scale di comunicazioni, dovranno impiantarsi all'esterno appositi ballatoi e scale di ferro od altro materiale resistente al fuoco, per facilitare l'uscita delle persone anche dalle finestre, in cortili o piazzali ampi, o direttamente sulla strada, in posizione assolutamente al riparo da un eventuale incendio che possa svilupparsi nei locali adibiti a deposito, riparazione o montaggio di pellicole.

5) - I locali per deposito del materiale d'imballaggio dovranno essere divisi dai locali di spedizione e dagli altri locali, mediante muri, di spessore non inferiore a mt. 0,50, con aperture munite di serramenti resistenti al fuoco. Ai serramenti dovranno essere applicati degli apparecchi che li mantengono automatica-

mente chiusi. E' fatto divieto di tenere depositi nei locali scantinati.

6) - L'illuminazione di tutti i locali, anche di quelli nei quali si possano trovare occasionalmente pellicole, dovrà essere attuata secondo le prescrizioni stabilite dal Concordato delle Compagnie di Assicurazione per i locali pericolosissimi. All'esterno dei locali, in prossimità dell'ingresso, verrà disposto un interruttore generale.

7) - Nessun mezzo di riscaldamento è permesso, oltre quelli che possano essere attuati mediante impianto a termosifone con caldaia esterna, ovvero mediante altro sistema che non possa determinare pericoli di incendio.

8) - In tutti i locali contenenti, anche occasionalmente, pellicole dovrà essere rigorosamente proibito di fumare, di adoperare fiammiferi od altri apparecchi a fiamma libera. Avvisi a grandi caratteri dovranno indicare tale divieto, e dovranno essere disposti sulle pareti di ciascun locale.

9) - In ciascun locale di cui sopra dovranno essere distribuiti opportuni mezzi di spegnimento: secchie di acqua, secchie di sabbia, estintori e coperte di lana o di amianto. I locali per l'esame, la riparazione ed il montaggio delle pellicole dovranno essere provvisti di un numero sufficiente di doccie di acqua in pressione manovrabili dall'esterno, od anche di spegnitori automatici a giudizio del Comando dei Vigili del Fuoco.

Si dovranno, poi, nei posti opportuni indicati dal Comando stesso, collocare prese d'acqua, predisposte col raccordo unificato VV.FF.

10) - Ove siano da temere particolarmente scariche elettriche atmosferiche, deve essere applicato ai depositi un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali scariche.

I parafulmini devono essere verificati periodicamente, allo scopo di controllare che essi siano in piena efficienza, tanto come messa a terra, quanto come assenza di discontinuità nelle connessioni metalliche.

ART. 5.

Pellicole.

I rotoli di pellicole dovranno essere opportunamente suddivisi in custodie di sicurezza di cemento armato o di altro mate-

Le custodie dovranno essere ermetiche, a perfetta tenuta d'aria, in modo che, in caso di un inizio di incendio, questo possa estendersi a tutto il deposito. La quantità massima di pellicole che può essere contenuta in ogni cella, da determinarsi, in base alle norme emanate, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dovrà essere indicata in Kg. su appositi cartelli, affissi in ogni cella, in modo che siano ben visibili.

Ciascuna delle custodie dovrà essere provvista di uno spezzatore automatico di incendi.

Ciascun rotolo, contenente 150 o più metri di pellicola, dovrà essere conservato in separata scatola di metallo o di fibra, del tipo ammesso, eccetto quando occorra estrarne la pellicola per la riparazione. Le pellicole, eccetto quando si debba esaminarle, dovranno essere conservate nel locale di deposito.

Il numero dei rotoli di pellicole da adoperarsi in ciascun locale destinato ad esame, riparazione, imballaggio o spedizione di pellicole infiammabili, dovrà essere il minore possibile, e sarà determinato di volta in volta dal Comando dei Vigili del Fuoco. I rotoli, appena esaminati e riparati, dovranno subito venire chiusi nelle scatole di custodia e portati nel locale di deposito.

Alla sera, tutte le pellicole esistenti nei locali adibiti a riparazione, imballaggio o spedizione, dovranno essere allontanate e trasportate, nelle relative custodie, ai locali di deposito.

Potrà farsi eccezione per le pellicole esistenti nei locali adibiti al montaggio delle stesse, allo scopo di non ostacolare il lavoro in corso, purchè, a giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, siano adottate particolari misure di sicurezza che compensino gli accresciuti rischi per la presenza delle pellicole nei locali predetti.

Ciascuna persona addetta alla riparazione ed all'esame delle pellicole dovrà avere in vicinanza un recipiente metallico rivestito in panno, per raccogliere i ritagli delle pellicole e gli scarti, i quali dovranno essere allontanati di volta in volta, e comunque al termine di ciascuna giornata di lavoro. Le relative modalità saranno stabilite dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Avvisi a grandi caratteri, disposti in modo ben visibili sulle pareti di ciascun locale, vistati dal Comando anzidetto, dovranno indicare il quantitativo massimo di pellicole che può essere tenuto temporaneamente nel locale stesso.

Locali per i depositi della Cat. B. Requisiti e prescrizioni.

I depositi della categoria B potranno stabilirsi anche nell'abitato in locali isolati od indipendenti, non destinati ad altro uso, e rispondenti alle condizioni innanzi riportate per i depositi della categoria A. Tali locali, in ogni caso, dovranno essere ubicati a conveniente distanza dai locali destinati a pubbliche riunioni e da quelli indicati nell'elenco allegato A, ed avere un numero limitato di piani (non superiore a quattro).

Essi dovranno essere separati dalle abitazioni limitrofe, mediante robusti muri tagliafuoco, del tutto privi di aperture, prolungantisi per un'altezza non inferiore a mt. 3,000 sul più alto livello della copertura dei locali stessi.

Le custodie delle pellicole cinematografiche, costruite secondo i criteri riportati per i depositi della Categoria A, dovranno essere ubicate in sito isolato, in cortili, giardini o spazi ampi.

Possono essere situate anche a piano terreno dello stabile, quando le pellicole siano in quantità non superiore ai 100 Kg. per ogni custodia di sicurezza, e quando siano adottati accorgimenti tali da garantire l'incolumità delle abitazioni soprastanti e limitrofe, ed attuate tutte le prescrizioni indicate per i depositi della categoria A, oltre quelle che potranno essere ritenute necessarie dal Comando dei Vigili del Fuoco.

I condotti delle bocche di ventilazione delle custodie delle pellicole cinematografiche, dovranno correre a conveniente distanza dalle finestre o altre aperture di abitazioni, laboratori o magazzini circostanti.

ART. 7.

Locali per i depositi della Cat. C. Requisiti e prescrizioni.

I depositi della classe C potranno essere ubicati anche in fabbricati ad uso di abitazioni, purchè il numero dei piani non sia superiore a quattro, e quando sia garantito che in caso d'incendio non abbia ad essere ostacolato l'esodo degli abitanti.

Tali depositi dovranno essere situati preferibilmente a pianterreno o all'ultimo piano, quando questo sia posto in diretta comunicazione con le terrazze di apertura dello stabile, le quali terrazze a loro volta siano ben isolate, a mezzo di muri tagliafuoco, rispetto agli edifici limitrofi. Dovranno essere costruiti con materiale resistente al fuoco, e risultare separati dalle scale, dalle gabbie degli ascensori, dagli anditi e corridoi di disimpegno di abitazioni mediante robusti muri privi di aperture.

Qualora per i bisogni della ditta fosse necessario mettere in comunicazione detti locali con altri situati in altri piani, destinati ad uffici od altro, vi si dovrà provvedere per mezzo di scale di comunicazione isolate, a prova di fumo, ad esclusivo servizio della ditta esercente il deposito. I locali e le scale predette dovranno rispondere alle norme di sicurezza innanzi indicate. Le pellicole dovranno essere conservate in cabina regolamentare di sicurezza, sempre con l'osservanza delle prescrizioni relative alle bocche di ventilazione ed ai rispettivi condotti.

Per i depositi molto limitati (non superiori ai 50 Km. di pellicole), si potrà anche usare una stanza a pianterreno, destinata a questo solo scopo completamente isolata da qualsiasi altro locale, con uscita diretta all'esterno munita di serramento apribile verso l'esterno, a chiusura automatica, bene armata, e rispondente a quegli speciali requisiti di sicurezza che verranno riconosciuti necessari all'atto della visita tecnica.

ART. 8.

Locali per il commercio, il deposito e la spedizione delle pellicole.

I locali per il commercio, la spedizione o la consegna delle pellicole, qualora siano indipendenti da quelli destinati a deposito, vanno considerati alla stregua dei depositi della categoria corrispondente alla quantità di pellicole normalmente e quotidianamente adoperate nei locali stessi. Essi debbono perciò corrispondere ai criteri di sicurezza innanzi esposti, oltre a quelli che potranno essere dettati all'atto della visita tecnica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Dovranno essere sottoposti a visita di controllo da parte del Comandante dei Corpi dei Vigili del Fuoco tutti gli esistenti depositi di pellicole cinematografiche, e locali per l'esame, ripa-

nazione, montaggio, spedizione e consegna delle pellicole stesse, e la licenza di deposito, rilasciata in base alle disposizioni di cui sopra.

Nei locali di deposito di cui al presente comma di controllo si riscontrerà che i locali adibiti all'uso di cui al precedente comma, specialmente per quelli di deposito prossimi al limite inferiore delle varie prescrizioni, sono muniti di speciali dispositivi e modalità costruttive di sicurezza (deposito cellulare, intercapedini areate, spegnitori automatici, cabine di sicurezza, ecc.) e per quelle altre prescrizioni che potranno essere dettate presentino nel complesso garanzie di sicurezza equivalenti a quelle innanzi prescritte, il Comando dei Vigili del Fuoco, quando risulti dimostrato che non sia possibile provvedere nel caso particolare al rispetto di tutte le norme anzidette, proporrà la conferma della licenza per il periodo di tempo strettamente necessario pel trasferimento dei depositi in locali idonei. Tale periodo di tempo, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno.

Le norme di cui sopra non si applicano alle pellicole cinematografiche giacenti nei magazzini merci o bagagli delle Ferrovie dello Stato in attesa di inoltro o di ritiro, alla sicurezza delle quali provvedono con apposite disposizioni le Ferrovie stesse.

Il presente Regolamento speciale composto di 8 articoli è stato approvato, unitamente al Regolamento di polizia urbana, con l'atto consiliare n. in data

La Giunta Provinciale Amministrativa lo ha approvato nell'adunanza del giorno col n.

Lo stesso Regolamento è stato superiormente omologato come venne comunicato dalla Prefettura con lettera n. Div. in data

Infine è stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni dal al
. li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

INDICE ALFABETICO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

A

Abrogazione di norme	Art. 110	Pag. 33
Abuso di suono di trombe o clacson	" 76	" 23
Abusi (rimozione degli abusi sul suolo)	" 21	" 3
Affissioni e scritte sulle case	" 63	" 20
Agenti (premi di diligenza agli)	" 106	" 32
Anditi (illuminazione)	" 38	" 13
Animali da cortile (divieto di circolazione)	" 48	" 15
Animali domestici	" 34	" 12
Animali (maltrattamenti di)	" 73	" 22
Animali (mattazione di)	" 72	" 22
Animali notturni	" 81	" 25
Animali (protezione degli)	" 74	" 23
Apertura e illuminazione delle porte	" 53	" 16
Applicazione delle nuove norme	" 111	" 34
Autorizzazione allo scarico ed al trasporto delle nevi	" 26	" 10
Avvolgimento delle merci	" 91	" 28

B

Bagni in fiumi e torrenti	" 68	" 21
Bambini e persone deficienti	" 67	" 21
Banchi di vendita (pulizia dei)	" 93	" 29
Bestiame (esposizioni di)	" 72	" 22
Biancheria sudicia (divieto di trasporto)	" 50	" 16
Botti (divieto di rotolamento)	" 45	" 15
Bucato (distese di)	" 40	" 13

C

Camini (pulitura dei)	" 60	" 19
Campane (suono di)	" 78	" 24
Cani randagi	" 51	" 16
Carni (trasporto di)	" 71	" 21

Circuiti dei prezzi	Art. 98	Pag. 30
Circoscrizioni e suoni	" 82	" 25
Circuiti sindacali	" 56	" 17
Cereali (quacrazione dei)	" 83	" 25
Circolazione di animali domestici e di pollame	" 34	" 12
Chiosco (divieto di suono)	" 76	" 23
Codice della strada (riferimento al)	" 55	" 17
Codice penale (riferimento al)	" 107	" 33
Collette e questue	" 79	" 24
Condotta degli esercenti nella vendita	" 96	" 29
Condutture elettriche	" 19	" 8
Condutture elettriche	" 64	" 20
Commercianti ed esercenti	" 84	" 26
Commissione di vigilanza sugli alimentaristi	" 101	" 31
Contravvenzioni (v. procedura)	" 105	" 32
Correlazione ad altre leggi	" 6	" 4
Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco	" 108	" 33
Costruzioni edilizie (cautele antincendi)	" 56	" 17
Costruzioni edilizie (rispetto delle distanze)	" 21 bis	" 8
Cumuli di immondizie	" 27	" 10
Cumuli di materiali	" 35	" 12

D

Davanzali (oggetti e fiori sui)	" 39	" 13
Deficienti e bambini	" 67	" 21
Definizione del servizio	" 1	" 3
Definizione del suolo pubblico	" 8	" 4
Denuncia di esercizio pubblico	" 85	" 26
Depositi di letame	" 33	" 11
Depositi di fascine presso fornai	" 59	" 19
Deposito del regolamento	" 112	" 34
Derrate (pesature delle)	" 90	" 28
Distese di bucato	" 40	" 13
Distese di merci sul suolo pubblico	" 44	" 14
Distanza degli impianti a forza motrice	" 54	" 17
Divieto di rotolamento di botti, ruote ecc.	" 45	" 15
Divieto di circolazione di animali da cortile	" 48	" 15
Divieto di spolveramento di tappeti e panni	" 49	" 15
Divieto di trasporto di biancheria o panni sudici	" 50	" 16

E		
Edifici (manutenzione)	Art. 29	Pag. 10
Edifici (sicurezza degli)	37	12
Entrata in vigore del regolamento	109	33
Esecuzione dei lavori sul suolo pubblico	12	5
Esercenti e commercianti	31	26
Esercenti (condotta nella vendita)	96	29
Esercizi pubblici (denuncia dei)	35	26
Esercizi (verifica dei locali)	88	27
Esposizione di bestiame	72	22

F		
Facchini, sensali, intramettitori	104	31
Fascine (depositi presso i fornai, di)	59	19
Fermo di persone	5	4
Ferri taglienti (transito con)	52	16
Finestre (getto di materiali dalle)	42	14
Finestre (decoro e aspetto)	41	14
Finestre (fiori sui davanzali delle)	39	13
Fiori sui davanzali delle finestre	39	13
Fontanelle pubbliche (uso e divieto)	69	21

G		
Getto di materiali dalle finestre	42	14
Giardini e viali	65	20
Giochi sul suolo pubblico (divieto)	15	6
Greggi (transito di)	47	15

I		
Illuminazione degli anditi e scale	38	13
Immondizie (cumuli di)	27	10
Immondizie (raccolta e trasporto di)	36	12
Impianti a forza motrice	54	17
Impianti di lavorazione di sostanze combustibili e pericolose	58	18
Incendi	62	19
Incetia e vendita di merci sulla via	94	29
Industrie (verifiche dei locali)	88	27
Industrie rumorose	80	24
Ingombro dei marciapiedi	43	14
Insegne dei negozi e scritte reclamistiche	66	20
Intramettitori	104	31

L

Lancio di sassi	Art. 46	Pag. 15
Latrine (scarichi di)	" 28	" 16
Latrine (spurgo di)	" 31	" 11
Lavori sul suolo pubblico	" 12	" 5
Latte (vendita da parte di produttori)	" 102	" 3
Letame (depositi di)	" 33	" 1
Lotta contro le mosche	" 87	" 27

M

Macellai e salumieri	" 70	" 21
Macinazione cereali	" 83	" 25
Maltrattamenti di animali	" 73	" 22
Manutenzione degli edifici	" 29	" 10
Marciapiedi (ingombro)	" 43	" 14
Materiali (cumuli di)	" 35	" 12
Materiali (getto dalle finestre)	" 42	" 14
Materiali (scarico sulle vie)	" 30	" 11
Mattazione di animali ed esposizione di bestiame	" 72	" 22
Merci (avvolgimento)	" 91	" 28
Merci (distese sul suolo pubblico)	" 44	" 14
Merci (inceppa e vendita)	" 94	" 29
Merci maleodoranti	" 92	" 28
Mosche (lotta contro le)	" 87	" 27

N

Negozi (insegne e scritte reclamistiche)	" 66	" 20
Nettezza delle strade	" 16	" 7
Nettezza urbana	" 22	" 9
Neve (autorizzazione allo scarico e al trasporto)	" 26	" 10
Neve (scarico dai tetti)	" 25	" 10
Nevi (sgombrò)	" 24	" 9
Notizie statistiche	" 95	" 29

O

Obbligo di gestire personalmente gli esercizi	" 89	" 28
Occupazioni abusive	" 9	" 5
Occupazioni per esercizi commerciali	" 17	" 7
Occupazioni (condizioni per le concessioni)	" 14	" 6

Occupazioni temporanee in ore notturne	Art. 13	Pag. 6
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 10	" 5
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 11	" 5
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 39	" 13
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 4	" 4
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 99	" 30
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 7	" 4
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 2	" 3
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 32	" 11
Occupazioni temporanee in ore notturne	" 7	" 4

AA

Pali e condutture elettriche (divieti)	" 64	" 20
Parchi (divieto di spolveramento)	" 49	" 15
Parchi (divieto di trasporto)	" 50	" 16
Parchi (divieto di trasporto)	" 103	" 31
Parchi (divieto di trasporto)	" 90	" 28
Parchi (divieto di trasporto)	" 3	" 3
Parchi (divieto di trasporto)	" 21 bis	" 8
Parchi (divieto di trasporto)	" 34	" 12
Parchi (divieto di trasporto)	" 53	" 16
Parchi (divieto di trasporto)	" 106	" 32
Parchi (divieto di trasporto)	" 93	" 30
Parchi (divieto di trasporto)	" 105	" 32
Parchi (divieto di trasporto)	" 74	" 23
Parchi (divieto di trasporto)	" 108	" 33
Parchi (divieto di trasporto)	" 32	" 11
Parchi (divieto di trasporto)	" 60	" 19
Parchi (divieto di trasporto)	" 23	" 9
Parchi (divieto di trasporto)	" 93	" 29

BB

Questue e collette	" 79	" 24
--------------------	------	------

CC

Raccolta e trasporto delle immondizie	" 36	" 12
Regolamento (deposito del)	" 112	" 34
Richiamo alle leggi	" 86	" 26
Riferimento al Codice della strada	" 55	" 17
Riferimento al Codice Penale	" 107	" 33

Bombardamenti	Art. 21	Pag. 8
Bombardamenti (semplici)		
pennagioni aeree	21 bis	8
Rumori e suoni nelle case	82	25
Rumori (fix) che si verificano	15	15

S

Sedimenti e macellai	70	21
Sassi (caneto di)	46	15
Scale (illuminazione)	38	13
Scarico di latrine	28	10
Scarico delle nevi dai tetti	25	10
Scarico di materiali sulle vie	30	11
Schiamazzi e suoni	75	23
Scritte pubblicitarie	66	20
Scritte sulle case	63	20
Sdrucioloni (divieto)	46	15
Segnalazione dei surrogati	100	30
Sensali e intromettitori	104	31
Sequestro di oggetti	4	4
Sgombro delle nevi	24	9
Sicurezza degli edifici	37	12
Spurgo delle latrine	31	11
Sostanze combustibili e pericolose	57	17
Stalle (sicurezza delle)	61	19
Statistiche (raccolta di notizie)	95	29
Strada (riferimento al codice della)	55	17
Suolo pubblico (definizione)	8	4
Suolo pubblico (distese di merci sul)	44	14
Suolo pubblico (esecuzione di lavori sul)	12	5
Suolo pubblico (occupazioni abusive del)	9	5
Suolo pubblico (occupazioni per esercizi commerciali)	17	7
Suolo pubblico (occupazioni, obblighi del concessionario)	13	6
Suolo pubblico (occupazioni temporanee - concessioni)	10	5
Suolo pubblico (occupazioni temporanee in ore notturne)	11	5
Suonatori ambulanti	77	24
Suoni e schiamazzi	75	23
Suono delle campane	78	24

T

Tappeti (divieto di spolveramento)	Art. 49	Pag. 15
Tende parasole	" 97	" 30
Termine di applicazione delle nuove norme	" 111	" 34
Transito con ferri e strumenti taglienti	" 52	" 16
Transito di greggi	" 47	" 15
Trasporto delle nevi	" 26	" 10
Trattenimenti e spettacoli pubblici	" 18	" 7
Trasporto pellicole cinematografiche	" 103	" 31
Trombe (divieto di suono)	" 76	" 23

U

Uso di fontanelle pubbliche	" 69	" 21
-----------------------------	------	------

V

Vendita di latte da parte dei produttori	" 102	" 31
Vendita di merci sulla via (incetta)	" 94	" 29
Verifica ai locali di vendita	" 88	" 27
Vetrine e tendoni	" 20	" 8
Viali e giardini	" 65	" 20
Vigilanza antincendi sui depositi e sugli impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose	" 58	" 18
Vigilanza antincendi ai locali dove si trovano sostanze combustibili o pericolose	" 57	" 17
Vigilanza sugli alimentaristi	" 101	" 31
Vigore del regolamento (entrata in)	" 109	" 33

ALLEGATO — Regolamento speciale di sicurezza per i
depositi di pellicole cinematografiche

Classificazione dei depositi di pellicole	Art. 1	Pag. 37
Commercio delle pellicole (licenza per)	» 2	» 37
Commercio delle pellicole (locali per)	» 8	» 43
Depositi di pellicole (classificazione)	» 1	» 37
Depositi delle pellicole (distanza dagli abitati)	» 3	» 38
Deposito delle pellicole (licenza per) ^f	» 2	» 37
Deposito delle pellicole (locali per)	» 8	» 43
Distanza dei depositi dagli abitati	» 3	» 38
Locali per i depositi della cat. A (prescrizioni)	» 4	» 38
Locali per i depositi della cat. B (prescrizioni)	» 6	» 42
Locali per i depositi della cat. C (prescrizioni)	» 7	» 42
Locali per i depositi della cat. A (requisiti)	» 4	» 38
Locali per i depositi della cat. B (requisiti)	» 6	» 42
Locali per i depositi della cat. B (requisiti)	» 7	» 42
Licenza per il commercio, deposito e riparazione delle pel- licole	» 2	» 37
Locali per il commercio, deposito e spedizioni delle pel- licole	» 8	» 43
Pellicole	» 5	» 40
Prescrizioni per i depositi della cat. A	» 4	» 38
Prescrizioni per i depositi della cat. B	» 6	» 42
Prescrizioni per i depositi della cat. C	» 7	» 42
Requisiti per i depositi della cat. A	» 4	» 38
Requisiti per i depositi della cat. B	» 6	» 42
Requisiti per i depositi della cat. C	» 7	» 42
Riparazione delle pellicole (licenza per)	» 2	» 37
Spedizione delle pellicole (locali per)	» 8	» 43

INDICE SOMMARIO

CAPO PRIMO - Disposizioni generali.

Art.	1 — Definizione del servizio	Pag. 3
"	2 — Organi della polizia urbana	» 3
"	3 — Perquisizioni domiciliari	» 3
"	4 — Sequestro d'oggetti	» 4
"	5 — Fermo di persone	» 4
"	6 — Correlazione ad altre leggi	» 4
"	7 — Osservanza di ordini verbali	» 4

CAPO SECONDO - Del suolo pubblico.

Art.	8 — Definizione del suolo pubblico	Pag. 4
"	9 — Occupazioni abusive del suolo pubblico	» 5
"	10 — Occupazioni temporanee - concessioni	» 5
"	11 — Occupazioni temporanee in ore notturne	» 5
"	12 — Esecuzione di lavori sul suolo pubblico	» 5
"	13 — Occupazioni del suolo - Obblighi del concessionario	» 6
"	14 — Occupazioni del suolo - Condizioni per le concessioni	» 6
"	15 — Giochi sul suolo pubblico - Divieto	» 6
"	16 — Nettezza delle strade	» 7
"	17 — Suolo pubblico - Occupazioni per esercizi commerciali	» 7
"	18 — Trattenimenti e spettacoli pubblici	» 7
"	19 — Condutture elettriche	» 8
"	20 — Vettrine e tendoni	» 8
"	21 — Rimozioni degli abusi	» 8
"	21 bis Rispetto delle distanze per le costruzioni edilizie e per le piantagioni erboree	» 8

CAPO TERZO - Nettezza dell'abitato

Art.	22 — Della nettezza urbana	Pag. 9
»	23 — Pulizia delle aree concesse in occupazione	» 9
»	24 — Sgombrò delle nevi	» 9
»	25 — Scarico delle nevi dai tetti	» 10
»	26 — Autorizzazione allo scarico e al trasporto delle nevi	» 10
»	27 — Cumuli di immondizie	» 10
»	28 — Scarichi di latrine	» 10
»	29 — Manutenzione degli edifici	» 10
»	30 — Scarico di materiali sulle vie	» 11
»	31 — Spurgo delle latrine	» 11
»	32 — Orinatori e latrine nei pubblici esercizi	» 11
»	33 — Depositi di letame	» 11
»	34 — Circolazione di animali domestici e di pollame	» 12
»	35 — Cumuli di materiali	» 12
»	36 — Raccolta e trasporto delle immondizie	» 12

CAPO QUARTO - Della sicurezza e del decoro pubblico.

Art.	37 — Sicurezza degli edifici	Pag. 12
»	38 — Illuminazione degli anditi e scale	» 13
»	39 — Oggetti e fiori sui davanzali	» 13
»	40 — Distese di bucato	» 13
»	41 — Finestre - decoro e aspetto	» 14
»	42 — Getto di materiali dalle finestre	» 14
»	43 — Ingombro dei marciapiedi	» 14
»	44 — Distese di merci sul suolo pubblico	» 14
»	45 — Divieto di rotolamento di botti, ruote ecc.	» 15
»	46 — Lancio di sassi - Divieto di sdrucioloni	» 15
»	47 — Transito di greggi	» 15
»	48 — Divieto di circolazione di animali da cortile	» 15
»	49 — Divieto di spolveramento di tappeti e panni	» 15
»	50 — Divieto di trasporto di biancheria o panni sudici	» 16
»	51 — Cani randagi	» 16
»	52 — Transito con ferri e con strumenti taglienti	» 16
»	53 — Apertura e illuminazione delle porte	» 16
»	54 — Distanza degli impianti a forza motrice	» 17
»	55 — Riferimento al Codice della strada	» 17
»	56 — Costruzioni edilizie - cautele antincendi	» 17

Art. 56 — Vigilanza antincendi ai locali ove si trovano sostanze combustibili o pericolose	Pag. 17
57 — Vigilanza antincendi su depositi e su impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose	" 18
58 — Depositi di fascine presso i fornai	" 19
59 — Pulitura dei camini	" 19
60 — Sicurezza delle stalle	" 19
61 — Incendi	" 19
62 — Affissioni e scritte sulle case	" 20
63 — Pali e condutture elettriche - Divieti	" 20
64 — Giardini e viali	" 20
65 — Insegne dei negozi e scritte reclamistiche	" 20
66 — Bambini e persone deficienti	" 21
67 — Bagni in fiumi o torrenti	" 21
68 — Uso delle fontanelle pubbliche - Divieto di lavare lungo le strade	" 21
69 — Macellai e salumieri	" 21
70 — Trasporto di carni	" 21
71 — Mattazione di animali - Esportazione di bestiame	" 22
72 — Maltrattamenti di animali	" 22
73 — Protezione degli animali	" 23

CAPO QUINTO - Della pubblica quiete.

Art. 75 — Suoni e schiamazzi	Pag. 23
" 76 — Abuso di suono di trombe o clacson	" 23
" 77 — Suonatori ambulanti	" 24
" 78 — Suono delle campane	" 24
" 79 — Questue o collette	" 24
" 80 — Industrie rumorose	" 24
" 81 — Animali notturni	" 25
" 82 — Rumori e suoni nelle case	" 25
" 83 — Macinazione cereali	" 25

CAPO SESTO - Commercio - Industria - Artigianato

Art. 84 — Commercianti ed esercenti	Pag. 26
" 85 — Denuncia di esercizio pubblico	" 26
" 86 — Richiamo alle leggi speciali	" 26
" 87 — Lotta contro le mosche	" 27

87	Atti di violenza sugli esercizi e delle industrie	Pag. 27
88	Obbligo di essere personalmente gli esercizi	» 28
89	Obbligo di essere muniti	» 28
90	Avvolgimento delle merci	» 28
91	Merci maleodoranti	» 28
92	Politica dei fascicoli di vendita	» 29
93	Incerta e vendita di merci sulla via	» 29
95	Notizie statistiche	» 29
96	Condotta degli esercenti nella vendita	» 29
97	Tende parasole	» 30
98	Cartelli dei prezzi	» 30
99	Orari di vendita	» 30
100	Segnalazione dei surrogati	» 30
101	Commissione di vigilanza sugli alimentaristi	» 31
102	Vendita di latte da parte dei produttori	» 31
103	Trasporto pellicole cinematografiche	» 31
104	Facchini, sensari e intronettitori	» 31

CAPO SETTIMO - Penalità.

Art. 105	Procedura contravvenzionale	Pag. 32
» 106	Premi di diligenza agli agenti	» 32
» 107	Riferimento al codice penale	» 33
» 108	Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco	» 33

CAPO OTTAVO - Disposizioni transitorie.

Art. 109	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 33
» 110	Abrogazione di norme	» 33
» 111	Termini di applicazioni delle nuove norme	» 34
» 112	Deposito del regolamento	» 34
Estremi atto deliberativo approvazione consiliare del Regolamento		» 35
Indice alfabetico		» 45

Regolamento Speciale di Sicurezza per i depositi delle pellicole cinematografiche.

Art. 1 — Classificazione dei depositi di pellicole	Pag. 37
« 2 — Obbligo di licenza per il commercio, il deposito e la riparazione delle pellicole	» 37
« 3 — Distanza dei depositi dagli abitati	» 38
« 4 — Locali per i depositi della cat. A - requisiti e prescrizioni	» 38
« 5 — Pellicole	» 40
« 6 — Locali per i depositi della cat. B - requisiti e prescrizioni	» 42
« 7 — Locali per i depositi della cat. C - requisiti e prescrizioni	» 42
« 8 — Locali per il commercio, il deposito e la spedizione delle pellicole	» 43
Estremi atto deliberativo approvazione consiliare del Regolamento	» 44
Indice alfabetico	» 52